

9
A C C U S A

C o n t r a

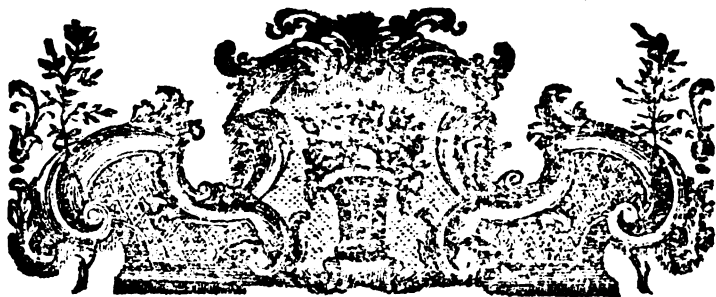
***D. Ferdinando Schipani, e gli altri
di sua Famiglia***

P e r

***La barbara Morte data premeditatamente
al Dottor D. Fortunato Desgro.***



Presso lo Scrivano Fiscale Agnello Rossi .



ON v'è occasione più propria da far pompa dell' Acume dell' Ingegno , se non quando si difendono cose disperate . I Valentissimi Avvocati di D. Ferdinando Schipani della Città di Squillace con una dotta , ed elegante Scrittura han preteso di oscurare la luce del Sole splendente in fitto Meriggio , e per via de' più ricercati sofismi giustificare le Nullità proposte nella Regia Udienza di Catanzaro avverso il Decreto da quella proferito , onde il detto D. Ferdinando debbe sopra un Palco finir di vivere per la morte data proditoriamente a colpo di Schioppettata all' innocente D. Fortunato Desgro il dì sette Agosto dell' anno 1767. . Quanto però da sofismi con mano Maestra messi in Campo possa D. Ferdinando Schipani prometterfi , non che riportare , il farà chiaro la mia Risposta ,

l'intendimento della quale farà : Primo , di confutare i Fatti con spiritosa Fantasia ordinati , ed abbelliti : Secondo , di render manifesto , che le Leggi citate in dette Nullità col caso non calzino a pelo , anzi vi stiano a piggione : E Terzo , che le Nullità proposte in nome della Famiglia Desgro siano di validissima tempra , ed efficaci a determinare la G.C. per la riforma del Decreto dell' Udienza , giusta l'istanza Fiscale , cioè di dover morire il D. Ferdinando sopra un Trilegno , e gli altri riportare pena condegna alle loro rubriche , trattandosi di delitto proditorio , il quale ogni fumo di Nobiltà , ed ogni Privilegio annienta . E per ordinatamente procedere nella confutazione de' Fatti , non mi appartarò dalle tracce de' Valenti Difensori dello Schipani , perchè riesca a tanti Dignissimi Senatori , quanti la G. C. compongono , di far idea distinta dell' accaduto , e di conoscere , se le risposte siano per le rime a tanti sogni Orfici , i quali altro preggio non hanno , salvochè di un futilissimo fuc di Eloquenza . Diamo dunque de' remi in acqua .

GLi Accortissimi Avvocati di D. Ferdinando Schipani avvilando di aver a mangiare la zuppa co' Ciechi , si son contentati di fondare i loro Argomenti sù le Massime Generali della ragion Criminale , ma con un lavoro sì grazio-

zioso , e beninteso , che quasi volli dire fatto alla Mosaica . Esclamano essi , ed altamente , che manca in questo Delitto la causa armonica , ed analoga , e che le cagioni mendicate da' Querelanti Desgro siano per modo inette , ed insufficienti , che cadono senz' urto , e viene in cotal guisa a piantarsi una mostruosità , val quanto dire un effetto senza cagione . Io vengo tutti , e principalmente i Difensori dello Schipani , però il mio debito lo pagherò loro con altra moneta , e nell' incontro per compiere i doveri dell' impiego con loro permesso , mi accingo a rispondere .

Verissima è la Massima Testuale *non enim factum queritur , sed causa faciendi* (1) , ed è cost ovvia , che i nostri Prammatici più vili non sdegnano di far uso dell'espressione , citandola , che il non saperla , senza di qualitativa melonagine . E' inadattabile però a' casi , ne' quali concorra la pruova visiva , e di convizione , e se ne riserva soltanto l' uso infelice , ove si abbia a lottare cogl'indicij vaghi , e non concludenti , e la ragione chiavissima , si è , perciocchè vacillando gli argomenti , e non sussistendo la causa , il Giudicante si mette in quella giusta diffidenza , la quale fa spedir le azioni religiosamente . Nell' incontro però , se

A 3

fa-

(1) *Leg. 2. Paragrafo si tu Titius ff. de Furtis.*

facendo lo da condiscendente , mi nasca il ta-
lento di menar tutto buono a D. Ferdinando
Schipani , egli non me ne dovrà saper grado,
poichè l'infelice, dalla padella caderà sulle braccia,
e resterà caratterizzato per un Omicida volontario
degnò di trè Forche . Si contenti dunque delle
ragioni inette , perchè la cosa anderà pel suo
migliore , e venendo più dappresso allo squitti-
namento di queste tali ragioni , Io mi darò
la pena di dimostrare , che i miei Maestri , e
Difensori dello Schipani , pensando sempre ag-
giustamente , credono , che tutti gli altri Uo-
mini sianò stati dotati dalla Natura degli stessi
loro felici , e rari talenti , e della medesima
invidiabile indole , e quindi fan le Croci a
due mani , sentendo , ch'essendo stati gli Schi-
pani incessantemente dalla Famiglia Desgrò be-
nificati , abbiano quindi a quella resa pan per
focaccia . Cessino le meraviglie , imperocchè la
Natura trà gli Uomini ha prodotti sovvente
de' Mostri , e fin da' suoi tempi avvertì *Tacito*
Politico occhiutissimo , che *beneficia eo usque*
lata sunt , dum videntur exsolvi posse : Ubi mul-
tum antevenere , pro gratia odium redditur . Non
aveano gli Schipani come pagare alla Famiglia
Desgro le attenzioni loro praticate senza inter-
rompimento , e quindi per guiderdone fecero
il presente di una barbara morte all' innocen-
tissimo D. Fortunato , e diedero sfogo al ma-
ligno , spirito dell' invidia , che sempre erge il
suo

suo Trono , ed immobilmente lo radica nelle piccole Cittadi . Ivi questa Furia ottenebra per modo gli Abitatori , che le paglie fan figura di Travi , ed insensibilmente avanzandosi la ruggine in un animo invidioso , lo rode , e lo trascina fino agli eccessi , talchè la Filosofia non arriva a scovrire , come taluno di simil carattere siasi potuto determinare a mettere in iscena tante sconce azioni .

*Si discute la prima Nullità proposta
per parte di D. Ferdinando
Schipani .*

Questa Nullità tutta si raggira nelle massime generali , che le pene non sono da elaspere : Che nelle cause capitali , è da dar luogo alle benigne interpretazioni , sottoponendosi a bando perpetuo le massime di rigore , giusta il linguaggio Testuale : Che di necessità assoluta , abbia a farsi esatta indagine della qualità delle persone , delle circostanze de'tempi , e delle doti , onde vengono i Testimonj , e i loro detti accompagnati . Ecco in sostanza gli anelli Maestri , a' quali per parte dello Schipani si è voluto attaccare la catena delle riflessioni , che formano la minore dell'argomento , e che fil filo lo descriverò ad intendimento se ne conoschi la tempra .

Si dice sulle prime , che vacillino , ed anzi sentano del falso , che nò i Testimonj esaminati sù la fuga immediata del D. Ferdinando Schipani , e sulla confessione stragiudiziale del Delitto . Tutte le regole dell' Arte si son messe a pruova per squinternare il filo de' detti de' Testimonj , a truppe si sono unite le invere simiglianze , e con una agrezza d'ingegno il più commendevole , le contradizioni inconciliabili si son fatte pur risaltare . Opportunamente si è riflettuto il tenore delle Relazioni avanzate all' Udienza dal Governadore Mattei , e si è creduto dimostrare , che quell'onestissimo Uomo , sia inescusabilmente Reo di falso , e che ad altro bersaglio non ferivano le sue mire , se non se a dare all' umore degli accaniti Querelanti .

Se io m' impegnassi a rispondere a tanti argomenti cacciati in campo dall' Autore esertissimo delle Nullità , durerei leggierissima fatica , ma consumerei il tempo invano , perciocchè ove la cosa non ammette discussione , è meramente inettire , col far uso delle sottigliezze . A che posson valere gli spiritosi pensamenti dell' Autore delle Nullità , ove D. Ferdinando Schipani medesimo col suo detto ricevuto *in forma Judicii* , gli distrugga , e gli annienti ? raccontando egli lo Schipani in mezzo ad un gruppo di mendaci il suo ritiro dalla Caccia nel giorno del delitto , dice , che procurò

curò entrare nella Città di Squillace per la porta chiamata della Giudea , e che essendo già l'aere imbrunito , trovò alcuni , i quali non conobbe , discorrendo dell' Omicidio in quel giorno commesso nella persona di D. Fortunato Desgro , ed udì co' suoi proprij orecchi, che D. Ferdinando Schipani , se ne voleva costantemente l' Autore ; per la qual cosa buon partito stimò il provvedere alla sua salvezza con una prontissima fuga . Addio sottigliezze . Dal detto del Reo due cose patentemente ne risultano , la prima , che *immediate post delictum* surse la fama costante d'esser stato l'Omicida D. Ferdinando Schipani , e questo vale per mettere a covertito le Relazioni del Governadore Mattei . La seconda , che la cagione della fuga di D. Ferdinando Schipani , non fu altrimenti quella pensata da' suoi Difensori , ma il giusto timore , concepito della pena , essendosi già fatto chiaro il suo delitto .

Della stessa natura sono gli acciacchi riscontrati ne' detti de' Testimonj visivi , e lo stesso peso hanno le ponderazioni fatte sulla mancanza della causa , la quale spinse D. Ferdinando a bruttarsi le mani nel sangue del miglior Uomo, che fosse nella Città di Squillace . Per ciò, che tocca i Testimonj visivi , qui brevemente ne farò parola , riservandomi un minutissimo esame de' loro detti nella discussione delle Nullità proposte per parte di D. Giuseppe Desgro,

edella piagnente Vedova dell'Ucciso. Per ora basta additarne il numero, che è quello di cinque, e confessare, che tutti e cinque sono concordi sul punto d' avere D. Ferdinando Schipani tolto di vita D. Fortunato Desgro con un colpo di *Schioppettata*, e questo è l'assorbente. Rapporto poi alla cagione del delitto, la quale si dice mancare, lo voglio essere d' accordo col Reo, comechè dagli Atti ne risultino molte in luogo di una. Non fondi le sue speranze su questo punto, se non vuol ritrovarsi miseramente deluso. Testè dimostrai la vera interpretazione della massima Testuale, circa lo rischiaramento della cagion del delitto, e conchiusi, che nelle circostanze del concorso de' soli indicj quella giochi, e però nel caso, che si ha per le mani la prova viviva, è da dire, che basti l' Uomo Occiso, giusta la risoluzione presa con pienezza di suffragj da tutta la Scuola Criminale. Ciò posto, che ha che fare l' interpretazione benigna delle Leggi, come calza il non doversi esasperare le pene, se non abbiamo per le mani un dubbio, ma una palmare dimostrazione?

I Giudici debbono essere equi, ma non superiori alla Legge, e se lo spirito loro si ammollesce per la pietà, questa diverrà fitua, non dovendosi lasciare di mira il rigore cotanto necessario per mantenere nello Stato il buon ordine,

dine, e per assicurare delle socievoli Adunanze la tranquillità. Spedito l'esame della prima Nullità, passo a gittare un'occhiata alla seconda, la quale è fondata sopra una Decisione del S. R. C. il cui spirito si è con poca aggiustatezza interpretato.

Per la Decisione rapportata dal *Gizzarelli*, è manifesto, che il S. C. ebbe per falso un Processo intero, avendolo ritrovato falso in una parte sola, perchè venendo il Processo compilato *sub unica commissione*, rimane indiviso; e conseguentemente o tutto ha da valere, o tutto è da dare alle fiamme. Qui lo domando all'Autore delle Nullità, dove consiste la falsità de' Testimonj, e del Processo. Se egli la fonda in quelle leggierissime discordanze, le quali a colpo d'occhio possono ridursi a concordia, s'inganna a partito. *Gizzarelli* parla di quella parte di Processo falsa, la quale riguarda la sostanza del negozio, e di quei Testimonj i quali falsamente depongono, o il fatto intero, o le circostanze di esso, che tocchino principalmente l'affare, e così scrivono il *Rainaldi*, ed il *Capecelatro*. Nel caso non v'ha rastro della falsità affiancata da quei requisiti, che intesero dovervi concorrere il *Gizzarelli*, e gli altri prelodati Autori, laonde la dottrina è inapplicabile. Oltracchè la Sentenza oggi si esamina in grado di Nullità, e per rinvocarsi deve farle guerra un caso espresso di

**Legge netto , e rotondo , e non già le opinioni de' Dottori , le quali non infrangono menomamente il di lei vigore . In mezzo ai torbidi de' varj sentimenti , la cosa giudicata , o sia la dis-
suizione , ha da rimaner salva , e questo è lo spirito delle nostre patrie Leggi risaputissime da' più . No velli nel Foro .**

Posso in chiaro il niun valore delle Nullità prodotte dallo Schipani , passo ad esaminare le altre , onde han fatto uso i Querelanti , e sbilencio con franchezza , che sono saldifsimi i fondamenti di Fatto , e di Legge ove poggiano.

**La prima Nullità presentata in nome de' Querelanti , riguarda l'assoluzione , e liberazione in forma fortunatamente riportata da D. Fabio , D. Federico , D. Nicolò , D. Pasquale , e D. Francesco Schipani tutti complici nell'omicidio commesso da D. Ferdinando Schipani . Ciascuno de' nominati mise buona parte della sua influenza nel delitto , ed essendo questo preceduto da premeditazione , primieramente ne surge l'insolidità , onde vengono tutti a rimaner soggetti alla stessa pena , ma perchè la cosa riducasi al punto giusto di maturità , mi piace far l'analisi delle prove , le quali rispettivamente i Rei seriscono . Tutt' i Testimonj esaminati sul punto della parte , che avean messa i nominati D. Fabio , ed altri Schipani nel delitto , depongono non meno le costui minacce , che la persuasione , consiglio , ed infiammazione ,
onde**

onde D. Ferdinando quindi passò a commetter l' eccesso , sicchè par che resti soltanto a vedersi , se essendo il D. Ferdinando disposto a delinquere , punibil fosse stata la contribuzione degli altri nel mantenerlo fermo nel suo proponimento , e nell' accelerarne l'esecuzione. Non si scandalizzi taluno , se Io fo un fascio dell' istigazione , del Consiglio , e dell' infiammazione , poichè queste rubriche sono tra loro compatibili , e non urtano , siccome alcun Sciocco Prammatico ha opinato . All' opra adunque. Sò , che primieramente mi si farà fronte colla Legge undecima paragrafo *Atilicinus ff. de injuriis* . In questa Legge parlando dello Istigatore , si fa uso delle parole *alias nolenti* , dalle qual' i Forensi ne han ritratto a disaggio , che se l'Agente immediato era disposto a commettere il misfatto , non accordano il consiglio , l'istigazione , e l'infiammazione . Povera Legge dilaniata a brani ! *Accursio* mi fa strada all' intelligenza vera delle trasritte parole *alias nolenti* , il senso delle quali è , che abbiano a riputarsi di maggior momento l'istigazione , il Consiglio , l' infiammazione , qualora cadino sopra quelle persone , le quali non avean sognato di commettere un delitto , e perciò i Commentatori i più accorti , leggono non già *alias nolenti* , ma *maxime alias nolenti* , per distinguere la maggiore , o minor gravanza di queste Rubriche . Nè è questo un pensar da

Ca.

te drastico, poichè è ricevuto anche da' Prammattici i più cordati, e qui attacca l'altra questione, se potendosi impedire un delitto da taluno, ed essendosi omezzo di farlo, sia questa semplice indolenza degna di castigamento. Si è messo in dubbio, se a tutti generalmente spetti l'andare incontro a' delitti, e l'impegnarsi a ritirare i mali inclinati dalla perversa loro indisposizione, e questo dubbio offende la Società, imperciocchè tutti dobbiamo usarci scambievoli uffizj, e come Socj promuovere la felicità altrui, ed allontanarne l'avversità; ma riguardo alle persone strette per sangue, e che hanno potestà, non già nasce dalla regola generale degli uffizj socievoli la necessità d'impedire i delitti, ma da disposizione particolarissima, siccome notano il *Gomese*, il *Menochio*, *Giulio Cbiaro*, e *Prospere Farinacio*. Cicerone questa imputazione fa a *Verre*, perchè avendo la potestà d'impedire i delitti, l'avea trascurato. *Ego etiam*, dic' egli, *quæ tu sine Verre commisisti, Verri crimini daturus sum, quod non te prohibuerit, cum summam ipse haberet potestatem*. D. Fabio Schipani non è da mettere in contrasto, che avea potestà sopra i suoi figli, e com'egli se ne valse con D. Ferdinando? in vece di ammonirlo, e con cesso truce distoglierlo dal reo disegno, che già avea formato di beverli il sangue degl'individui della famiglia Desgro, lo animò, lo confermò nel proposito, e lo istruì a dar

a dar cominciamento da' capi della Famiglia, per recarle maggiore desolazione. E quando la sua paterna potestà valuta non fosse per alcanzare tanto male dalla Famiglia Desgro, e per ritirare dentro i Cancelli del dovere l'empio figlio disposto a mal operare, doveva darne la notizia sincera alla pubblica Potestà, perchè col suo braccio a' futuri sconcerti, avrebbe fatto argine. Nelle Leggi seconda, e sesta ff. *ad legem Pompejam de parricidiis*, sta scritto a lettere cubitali, che anche gli estranei siano tenuti a denunciare il parricidio, che si può commettere, ed ove non lo facciano, incorrono la pena a Parricidi comminata, comechè la loro intelligenza per tutte le parti considerare si possa innocente.

Cada a terra tutta la pruova, la quale in se stessa è troppo maschia, che pure il *liberentur in forma* dell'Udienza si risolve in fumo, imperciocchè ove non reggessero le rubriche d'infiammazione, d'istigazione, e consiglio, resta troppo manifesta l'intelligenza, e l'oscitanza nel non avere impedito il delitto, per la commissione del quale avea già D. Ferdinando Schipani estirpata la sua volontà, la quale non essendosi fatta nota al Magistrato, da tutt' i congiunti di D. Ferdinando, che la sapeano, tutti si sono involti nella stessa rete, e se per questo solo non possono meritare la pena capitale, molto meno loro corrisponde il *liberentur*
in

in forma . Passo alla seconda Nullità .

La seconda Nullità si restringe tutta nell' esaminare , e la qualità della pruova , la quale necessita ne' fatti di difficilissimo appuramento , come questo è , e l' indole degli accagionati . Non è nuovo , che le presunzioni fondate , bastino per mettere in chiaro il Consiglio , l' istigazione , l' infiammazione , particolarmente ove la cosa sia passata trà gli domestici . Le quotidiane giudicature rendono certa Testimonianza a prò del mio assunto , e se l' indole degli accusati tenda al pendio de' misfatti , allora le presunzioni divengono più nerborute , ed acquistano il grado di pruova specchiata . Via all' applicazione . Gli Schipani per malvagità , possono stare a fronte de' primi Masnadieri , ed uno di questa Famiglia s'è gittato nelle Carceri della G. C. , come Ladro di pubblico cammino . Contro di loro non concorrono già presunzioni , ma pruove specifiche , le quali importano niente meno , che la convizione . Dunque , come vada a livello il *liberentur in forma* , Io non l' intendo , e sarà o la passione della Causa , che mi tradisce , o la scarsezza de' miei talenti . La pruova avanza , e per non vederla , si è dovuto gittar gran polvere agli occhj . Eccomi alla terza , e quarta Nullità .

Contengono queste due Nullità il granchio preso a secco dall' Udienza di Catanzaro nel deferire
ad

ad alcune congetture, che si adducevano in mezzo a favor de' Rei per escludere la pruova piena. Fa stomaco il sentire, che le presunzioni, e congetture abbiano ad esser messe a fronte delle pruove reali. La presunzione elide la presunzione, e la congettura, l'altra congettura, ma l'arma meno potente, alla più potente deve cedere; per la qual cosa, se gli Schipani del Consiglio dell'istigazione, e della infiammazione, con pruove robuste vengono convinti, le presunzioni a loro difesa, niun giovamento possono produrre, e se inutili dovevano considerarsi, rimane più che certo, che *il liberetur in forma* nel caso sia a pigione.

Viene la quinta Nullità, la quale è di tutto il peso. Trattasi in essa del non essersi tenute presenti nel proferir la Sentenza tutte le altre Inquisizioni contratte dagli Schipani. La leggenda della loro vita è più, che gloriosa, e varrebbe a far perdere nell'eroismo il primato a Ser Ciappelletto. I Giudicanti qualora trattino del destino di un Reo, debbono minutamente esaminar la sua vita, perchè la pena sia analoga, ed armonica con geometrica proporzione. Se voleva l'Udienza di Catanzaro pubblicare un Giubileo per gli Schipani; non potea far a meno di mandarli tutti in Galea, per quella leggenda, che non si è voluta tener presente, ancorchè menato si fosse loro buono il delitto del quale si tratta. Uomini
ec-

eccellenti nell' esercizio di tutti i vizj più degli Schipani , non ho ancora lo trovato in tutto il corso della mia qualunque siasi Avvoceria , e quindi non mi riesce sentir con indifferenza il colpo di *liberentur in forma* a vantaggio di così perduta gente avanzato.

La sesta nullità concerne un' altro arbitrio goduto dagli Schipani Rei . Commisero essi un orrorosa falsità moncando il Processo , poichè avevan dati con istanza formale per ripetuti i Testimonj Fiscali , e quindi fecero l' istanza volare per profittare di questo essenzialissimo difetto . La Maestà del Principe ordinò , che questo delitto si fosse dall' Udienza punito , anche in via delegata , e già s' incominciò il Procedimento , ma poi non si vide perfezionato il Processo , e si volle mal grado le proteste de' Querelanti , procedere alla spedizione della Causa principale . Indubitatamente questa falsità commessa in Giudizio , della quale s' eran fatti inescusabili Rei gli Schipani , meritava pena , e pena di conseguenza , laonde il *liberentur in forma* pute d' indulgenza plenaria .

La settima nullità ha rapporto alla ratiabizione , la quale ferisce il solo D. Fabio Schipani , egli ebbe tutta la protezione del figlio Reo , e costa dagli Atti sino alla nausea . Questa ratiabizione si equipara al mandato , se si attenda il linguaggio del Giureconsulto *Ulpiano* , e nel caso la ratiabizione è veramente criminosa . Io
non

non vò esser d' accordo co' Prammatici, i quali senza veruna limitazione trangoggiano la massima di *Ulpiano*. Spiegherò *Ulpiano*, con *Ulpiano* medesimo. Parlando egli dell' infamia, la quale s' incorre per le nozze contratte contra l' editto del Pretore, vuole, che la ratiabizione abbia a retrotrarsi, di fortechè nascendo dal responso di questo gran Giureconsulto una massima generale, e dovendo in forza di essa riguardarsi sempre il tempo della Commissione del delitto, allora può aggiustatamente dirsi, che la ratiabizione equivalga al mandato, quando il ratiabente nella commissione del delitto, pose la sua influenza. Dall' Astratto si passi al concreto. D. Fabio Schipani, come è detto, ebbe per rato l' Omicidio commesso da D. Ferdinando Schipani di lui figlio: v' insui precedentemente nella forma testè spiegata, e col consiglio, e coll' infiammazione, e coll' istigazione; Dunque eccolo Reo di mandato impropriamente detto, ed eccolo ciò non ostante liberato *informa*. Che invidiabile sorte!

L'ottava Nullità, viene compresa sotto la quinta, la quale già è esaminata.

Viene già la nona Nullità, ed è, che tre degli Schipani furon liberati *informa*, e due altri ottennero l'*excarcerentur*. Questa è una mostruosità, poichè tutti e cinque vennero dal Fisco colla particola *manitus* redarguiti,

guiti , tanto è vero , che contro di loro corre-
correvano indizj a tortura . Nel difensivo è
incontrastabile , che cotali indizj non furono
nè elisi , nè controcati , e però aggiustatissi-
ma fu l'istanza Fiscale , che tutti si fossero
sottoposti a tortura , ma il caso regolatore del
Decreto sorrogò alla tortura il *liberentur in-
forma* , e l' *excarcerentur* . Se questo possa so-
stenerli , il vede chiaro la G.C. della Vicaria,
nè vi è duopo di più lunga orazione .

*Si dimostra, che la singolarità de' Testi-
monj non può giovare agli Schipani,
che rispettivamente hanno ri-
portato dall' Udienza il
liberentur in forma, e
l'excarcerentur .*

E Stomachevole veramente la galloria , la
quale si fa sopra i Testimonj singolari , per-
ciocchè se noto è nel Foro , che la singolarità
de' Testimonj in alcuni casi non porti nocu-
mento al Reo , notissimo del pari è , che in
certa situazione de' fatti , i Testimonj singolari
si uniscono , e vagliono a far pruova . Ove i
detti di molti singolari Testimonj , tendono
allo stesso fine , e feriscono allo stesso bersaglio,
talchè non rimanga nell' animo del Giudice la
ti-

titubazione per determinarsi , l' unione della singolarità delle Testimonianze , è regolare , e ricevutissima in tutt' i Tribunali , ove la disciplina non sia rilasciata , e può procedersi con tutta la sicurezza alla Tortura . *Prospero Farinacio* nella *questione 37.* risolve questo dubbio maestrevolmente , e propriamente nel *n. 38.* *Quid ergo dicendum ? ut verum fatear , diu articulus iste me ancipitem reddidit : V tandem omnibus hinc inde maturè consideratis , V Doctorum auctoritatibus benè ponderatis , in hanc sententiam deveni , quæ , ni fallor , multum rationabilis est , ut scilicet testes singulares probent indicia remota , etiam ad effectum torquendi Reum , tribus tamen concurrentibus . Primo , quod sint omni exceptione majores , V idonei , juxta ea quæ suprà deduxi nu. 18. , V seqq. : V multo magis si erunt notabiles , V probatæ vitæ , juxta ea , quæ retuli supra num. 36. . Secundo , quod deponant super indicis proximis delicto , non autem super valde remotis , prout sunt adminicula , juxta distinctionem Bruni , V Carrerii , quam recitavi in anteced. num. 37. . Et isto casu proxima intelligo indicia , non ea solum , quæ immediate respiciunt delictum (quia in illis , nulli est dubium , quod unus Testis sufficit , ut mox dicam , secundum veriore , V communior opinionem in seqq. ampliatione) : sed ea etiam quæ inferunt valde verisimiliter ad ipsum delictum ,*

Etiam, quæ nam proxima aliquo modo dici possunt, ut infra demonstrabo num. 42. . Tercio requiritur, quod indicia super quibus isti singulares Testes deponunt, sint plura, & talia, quæ reddant animum Judicis quasi certam, quod Reus reliquerit, juxta superius cumulata num. 3. . Ut enim infra demonstrabo, ad torquendum duo indicia sufficiunt, & quandoque etiam unum, quando est valdè proximum delicto, & valdè illud inferens: fingamus modo quod unus Testis singularis deponat de uno indicio remoto: alius de altero, vel duo singulares Testes deponant de uno indicio: eritne ex istis depositionibus singularium Testium deveniendum ad Torturam? certè non, prout etiam videtur de mente Bossii, in tit. de indic. n. 23. ubi ampliatur etiam quod isti duo Testes deponerent de indiciis multò propinquis. Et isto casu procedere potest primà opinio relata supra num. 33. . Et si aliter diceremus, sequeretur destructio illius alterius verisimilis, & communis opinionis, de qua supra num. 13. , & seqq., quod scilicet indicia remota debent per duos Testes concludenter probari. Isto igitur casu nisi unumquodque indicium habeat pro se duos Testes, & contestes, ad Torturam minime deveniri poterit: si vero indicia sunt plura, quam duo, & talia, quod mentem Judicis inclinent ad vehementissimam opinionem delicti contra Reum, & tunc poterit arbitrari, quod idem

*idem Reus Torqueatur , etiam quod indicia ista
plura non nisi per Testes singulari sint probata,
V sic sufficiet quodlibet indicium probari per
unum Testem : non enim est verisimile , quod
tot Testes non suspecti talia dixissent , nisi
Reus esset culpabilis , sicut post Turrecreti: in
C. nihilominus , tertia q. 9. col. 2. circa me-
dium , consideravit Pet. Ant. a Petra , d. q.
12. num. 521. . Et isto casu , videlicet in plu-
ribus indiciis moventibus animum Judicis ad
sic arbitrandum , loquuntur Doctores præcitati
pro contraria opinione .*

Tanti requisiti però , quanti se ne leggono nella
trascritta Dottrina , il nostro Maradei nel suo
trattato *Analittico* cap. 10. num. 6. , *V segg.* ,
non stima necessarij , perciocchè ne seguirebbe,
che niun Reo , sarebbe torto in pregiudizio del
Pubblico , cui preme , che i delitti non restino
impuniti ; Ecco come egli si spiega : *Contra-
rium tamen sentiendum crederem , V sic non
esse necessaria tradita requisita , nempe quoad
primum , V secundum : quia si necessaria fo-
rent , numquam Rei torquerentur , nisi quando
haberentur Testes de visu deponentes super ipso
delicto . Et proinde concludendum erit , quod
erit locus torturæ concurrentibus pluribus indi-
ciis , etsi imperfectis , V per Testes singulares
probatos , si talia sint , ut supra demonstravi-
mus , quod possent movere mentem Judicis ad
arbitrandum torturam , quæ semper requisita est
in*

in arbitrio, & acie mentis Judicis, quemadmodum in ejus arbitrio est repositum, an talia indicia constituent semiplenam probationem ad effectum torquendi, juxta benè perpensa per eundem doctissimum Farinac. in cit. qu. 36. num. 232. 233. & 234., & banc Farinacii doctrinam insecutus fuit Zuffius de legitimatione processus lib. 1. qu. 47. num. 24. & 25. ubi quod ex imperfectis indiciis, & probationibus resultat imperfecta semiplena probatio delicti ad torturam sufficiens.

Quæ sententia adeò vera est, quod illam moribus receptam legimus apud Thesaur. decis. 24., & apud D. Hieronym. Basilic. decis. 1. num. 46. 47. & 48., Viv. decis. 200., & decis. 282., Navar. in decis. 25. a num. 1. ad 3. ubi sic determinatum refert, & determinavit Marius Giurba conf. 87. num. 10. in fine. Et huic Sententiæ, tanquam Reipublicæ utilitati consentaneæ, adhærendum censuit doctissimus Magister rerum criminalium Reg. Rosa in prax. Criminal. decret. cap. 1. num. 35.

Premesse tali massime, è facile il rispondere a quegli argomenti, onde credono gli Schipani potersi sottrarre dalla pena, ed annientare la pruova. Gl'indici nascenti dalle deposizioni de' Testimonj singolari, sono tutti prossimi, e sono in numero così opportuno, che ogni animo a lor favore prevenuto, deve cedere alla forza della verità, e sottoporli ai tormenti, o arbitrare

essere la pena . In esse , o sia in *substantia* *indiciorum* , Io dimostrerò nel capitolo seguente , che gli argomenti Fiscali , sian pur troppo verboruti : *U in substantia probationum* , farò chiaro , che da essi surga la pruova semipiena, la quale basta per la Tortura .

*Si dimostra , che gl'Indicj sono tutti
prossimi , e che i Testimonj
singolari i quali su di essi
han deposto , formino
la pruova semi-
piena.*

Tredici Testimonj , tentendo co' loro detti *ad eundem finem* , convincono D. Fabio d' istigazione , consiglio , infiammazione , e ratiabizione nell' Omicidio commesso dal di lui figlio D. Ferdinando . Paolo Falcone (1) , Notar Domenico Valentini (2) , Agazio Ciancio (3) , Costantino Melia (4) , Agazio Ajello (5) ,
B Fran-

-
- (1) Fol. 92.
 - (2) Fol. 89.
 - (3) Fol. 149.
 - (4) Fol. 156.
 - (5) Fol. 168.

Francesco Massala (6), **Pasquale Larocca** (7),
D. Stefano Sirlea (8), il **Dottor D. Gregorio**
Garigliani (9), **Fedele Strongoli** (10), **D. Ge-**
maro, e **D. Emanuele Tremolisi** (11), **Bruno**
Procopio (12), ed il **Onerito Paolo Napoli** (13)
 Sono appunto le basi, su le quali fonda il Fi-
 sco il suo raziocinio. Discutiamo ciascuno de'
 detti per comprendere se ne sorgono indioj
 prossimi, o remoti, perciocchè in altro luogo
 mi riservo le risposte ai graziosi difetti, onde
 si son mostrati ricchi i Testimonj nominati.
 Paolo Falcone depone, che in occasione si
 portò in casa Schipani a fare alcuni Lavori,
 concernenti la sua Arte di Mastro Stuccatore,
 trovò il D. Fabio, e tutti gli altri Rubricati
 chiusi in una Camera, ed avendo sentito un
 forte scalcaccio, lo spinse la curiosità d' infor-
 marli del preciso de' loro discorsi. Una gran
 fessura, corrispondente alla Camera degli adu-
 nati Schipani, gli somministrò l'agio di sen-
 tire per essa inosservato quanto in quel con-
 cilia-

-
- (6) *Fol. 209. st.*
 - (7) *Fol. 96.*
 - (8) *Fol. 101.*
 - (9) *Fol. 166.*
 - (10) *Fol. 116.*
 - (11) *Fol. 271., e 277.*
 - (12) *Fol. 267.*
 - (13) *Fol. 284.*

ciliabolo conchiusero . Si chiamavano a fiada-
 cato le azioni della Famiglia Desgro , e la
 sagione di tutt' i loro mali sofferti , quindi si
 ripeteva . Si passò al particolare della carcer-
 azione patita da D. Ferdinando , ed anche
 questa all' Agente D. Giuseppe Desgro venne
 imputata . Si propose la vendetta , e vendetta
 sanguinosa , ed eccoli tutti in contrasto , per-
 ciocchè ciascuna fucosamente intendeva di efe-
 guirla il primo . Il D. Ferdinando in prefe-
 renza ad ogn' altro , decise a lui appartenersi
 di *bevere il sangue di Desgro* , e siccome il di
 lui Padre D. Fabio confermò l' empio decreto,
 così vi pose la giunta più pesante della stessa
 derrata , cioè , che avesse dovuto incominciare
 da' Capi di quella innocente Famiglia . Più
 indizio prossimo di quel che si ricava dalla
 deposizione di questo Testimonio , non si può
 pensare . La pruova , che ne surge , perchè la
 causa di scienza , che adduce , è di aver tutto
 inteso , co' propri orecchi , ajutata da amminiculi,
 che non mancano , viene ad essere semipiena .
 Avanti . Notar Domenico Valentino ., assicura ,
 che essendosi portato a trattare con D. Fabio
 per alcuni suoi affari , e principalmente di
 certa fronda , il D. Fabio incominciò ad eru-
 tare le più significanti doglianze contra gl' in-
 dividui della Famiglia Desgro . Non ammirino
 i Difensori degli Schipani l' ultroneità dello
 sfogo di D. Fabio , e molto meno attacchino

d' inverisimiglianza il detto del Testimonio ,
 perciocchè io mi accingo a dimostrarne la na-
 turalenza. Era stato Notar Valentino prigionie
 per debito della Camera Marchesale , e per
 ordine dell' Agente Desgro ; per la qual cosa
 aggiustatamente al suo solito , opinò il D. Fa-
 bio , che questo Uomo fosse del suo partito ,
 e potesse comunicargli il suo interno , sicuro
 di riportarne compatimento. Gli narrò dunque
 fil filo le sue traversie , e perocchè tutt' i salani,
 che recitava D. Fabio , finivano al Gloria delle
 minacce ; proruppe con boria in questi sensi :
La razza de i Desgro , è come i Cani , morto
l' uno , l' altri si quietano : Io tengo figli affai ,
non importa se ne perdo uno . Vi voleva il Re-
sponsorio di D. Gregorio Schipani per coronar
l' opera , e ve lo mise così inteso , come lo
perdi ? dove uà , mangia pane . Si osservi , che
 quello depose Paolo Fakone , tranne la muta-
 zione delle parole , torna allo stesso del depo-
 sito da Notar Valentino , ed ecco come inco-
 mincia a rischiararsi l' idea Fiscale . Siegue il
 detto di Agazio Ciano . Si legge in esso , che
 avvedutosi della strettezza , la quale passava
 tra il suo figlio Giuseppe Ciano , e li Fra-
 telli D. Federico , e D. Ferdinando , gli con-
 venne abbracciare il dispendioso partito d' im-
 pegnare , e vender robba , e cavarne danaro
 per abilitarsi , come fece , a trabalzare detto
 suo figlio Giuseppe in Roma , ad intendimento ,
 non

non si fuffe un giorno trovato avvolto in quella rete, dove dovevano per neceffità inciampare gli Schipani predetti; i quali a gran paffi corre-
 vano la via della perdizione. Una fera però, avanti la partenza del figlio, furono D. Ferdinando, e D. Federico in fua Casa a cena, ed in mezzo a varj difcorfi, i fratelli Schipani cacciarono in campo anche quello de' difgufti che paffavano colla Famiglia Desgro, confeffando, che dal loro Padre D. Fabio fi era dato l'ordine, *che avaffero fatto carne*, efpreffione, cui fecondo l'ufò del Paefe, era affiffa la nozione di dover togliere gli Desgro di vita. La cofa incomincia a pefare, ed il Paolo Balcone non è più quel fonnambolo, che fi era defcritto. Viene il quarto Teftimonio Coftantino Melia, il quale al punto della totale oharezza, fitua il reato di D. Fabio. Difendeva detto D. Fabio il Melia in una fua Caufa, ed affiftendolo il Cliente, perchè il cuore di D. Fabio grondava fangue, attenta la nimiftanza, la quale trovava a rovina delli Desgro, incominciò feco lui a parlare in prefenza di tutti i Rubricati, ed anche del D. Ferdinando, delle ingiurie, le quali credeva effergli ftate inferite dall'Agente Desgro: fi fece commemorazione del colpo in tefta introitato dal D. Ferdinando, ed appreffo lo fquittinamento del fonte, onde flui-
 vano a larga vena tanti mali, rivokò il D. Fabio a fuoi figli con volto truce, e pieno di accenfione, diffe loro così: *quante volte vi ho*
 B 3 *detto,*

*detto, lavatevi l'impegno, che non ci lasciate
nessuno de' sua Casa, perchè dovunque andate, non
vi mancherà un tozzo di pane.*

Convalida questo detto l'altro Testimonio D'Aga-
zio Ajello, il quale, avendo per caso letta una
lettera scritta dal D. Fabio al suo figlio D. Pa-
squale nella Salina, raccolse da essa, che in
atto lo notiziava della Carcerazione del D. Fer-
dinando, e delle ferite cagionategli in essa,
quindi soggiungeva, che tuttociò avveniva per
non volere i figli sentine le di lui ammonizio-
ni, cioè, che non volevano eseguire il con-
sultato estermio della famiglia Desgro.

Assianca il fin qui narrato il fiume delle minac-
ce continue del D. Fabio contra la Casa De-
sgro, onde si assicura il di lui Studente Fran-
cesco Muffara, e quella gentile espressione del
D. Fabio medesimo, sputata nel Café di Pa-
squale Larocca, di volerla finire una volta per
sempre, non lascia motivo da più dubitarne.

Ma a che, perdere il tempo nel mettere in pro-
spetto le pruove, se ve ne sono d'avanzo?
D. Stefano Sirica, e 'l Dottor D. Gregorio Gar-
igliani, non potendo più soffrire l'impetuoso
torrente delle minacce, e degl'improperj, onde
il D. Fabio complimentava la famiglia Desgro,
si presero la libertà di dirgli, *forra sà bocca
d'inferno*, e qui è da notare, che li nominati
due Testimonj sono contesti, e vanno d'accor-
do cogli altri singolari. Di minacce parlino pari-

perimente il sudetto Agazio Ciancio , e Francesco Fera , allorchè videro il D. Fabio leggere una lettera del Marchese di Squillace agli altri Rubricati suoi Fratelli , e Fedele Stromboli , che al D. Fabio stava più d' appresso , preparando lo sparo de' maschi , o siano mortaletti per sollemnizzare la novena dell'Assunta , udì questa proposizione dalla bocca di D. Fabio , il quale atteggiava colla lettera in mano , *questi Uillani non la vogliono finire , se non ne laviamo un para , non si finisce* . L' espressione lavare nella Città di Squillace , importa uccidere , perchè risponde a levare dal Mondo . Ecco dunque tre altri Testimonj contesti , i quali danno la mano a Testimonj singolari , ed abilitano il Fusco a farne l' unione , imperciocchè tutti i loro detti alla stesso punto di mira , vanno a posare . Sembra , che la cosa non meriti ulteriore esame , e pure vi sono altri Testimonj , i quali dimostrano di qual tempra abbiamo a riputarli *il libenter in forma* , e *l'excarcerentur* .

D. Gennaro , e D. Emanuele Termoliti amici della più intima confidenza degli Schipani Rei , furono richiesti da' figli di D. Fabio , perchè permettenessero di far ascondere il loro fratello D. Ferdinando Schipani in un Magazzino di ragione di essi Tremoliti , il quale sporgendo in Squillace , propriamente in quella Strada , per la quale erano usi passare i figli dell' Agente Desgro , allorchè giavano in Casa gli Assanti , e di

notte da quella alla propria restituivansi, poteva presentargli il delfo di uccidere inosservato alcuno di detti Fratelli Desgro, che senza veruna guardia caminavano. Ripugnarono i Fratelli Tremoliti di concorrere in questo scelerato disegno, talchè gli Schipani rimasero pieni di cruccio, ed il D. Fabio non potè ammeno di non dolerli con li Tremoliti della loro scondiscendenza, ma nel tempo stesso, concertando con i Rubricati D. Gregorio, e D. Gaetano, assicurò i Tremoliti, che della Famiglia Desgro ne avrebbero fatta una sanguinosa stragge. Oh il bellissimo *liberentur in forma*, ed il più che grazioso *excarcerentur*!

Questi sono gl' indizj precedenti al delitto. Sentansi ora due Testimonj, che depongono sopra un indicio conseguente, indicio, che di per se solo bastava, facendo grazia a D. Fabio, per mandarlo a vita in Galea. Il dì sette Agosto fu tolto violentemente di vita, come è detto, l' infelice D. Fortunato: la mattina susseguente, stando il D. Fabio nel piano del Palazzo Vescovile di Squillace, se gli approssimò suo Fratello D. Gaetano, ed avendo questo ultimo comunicato al D. Fabio i risentimenti, che facevano i Desgro per la barbara morte data a D. Fortunato, D. Fabio rispose, *che ci venno chiavasse la faccia nel C. . . conforme ne ammazzò uno, ne avessero ammazzato due, saria stato meglio*, ed il D. Gaetano in autentica di quanto aveva detto

Metto D. Fabio , ripigliò , *lasciali fare , che ad uno ad uno l' avemo da finire tutti* . Due Testimonj si trovarono presenti a questo fatto , e furono appunto Bruno Procopj , e 'l Cherico Paolo Napoli , i quali tutto videro , ed udirono .

Or mi nasce il talento di spogliarmi del carattere di accusatore , e di far la difesa al D. Fabio , ma preveggo , che non vi riuscirò . Via all' opera .

D. Fabio si vuol mandante , e questa è una Rubrica , la quale non gli calza , imperciocchè è reso piano nella Scuola Criminale , che laddove nell' Agente immediato , si trovi cagione analoga al delitto , cessa ogni presunzione di mandato .

D. Ferdinando fu l' immediato Agente dell' Omicidio , D. Ferdinando , ha provato il Fisco , covava rancore a rovina della Casa Desgro , per le ferite fattegli in testa nell' atto della sua Carcerazione ; dunque il Mandato si risolve in nulla . Questo argomento a prima fronte non zoppica . Si passi all' altro . Dall' ultimo notato fatto si raccoglie , ed è concludentemente provato , che il D. Fabio , ebbe per rato il maleficio del figlio . La ratiabizione equivale al Mandato ; dunque D. Fabio è mandante . Adagio , che la minore non camina senza distinzione ; imperocchè allora il ratiabente prende la divisa di mandante , quando precedentemente nel delitto influì , non già come causa principale , ma come causa Collaterale , o Subalterna , giusta il linguaggio del dottissimo Giovanni Barbeyrac .

D. Fa-

D. Fabio non influì precedentemente al delitto: oh che dissi! ecco rotto il filo del mio discorso. Questa minore suffunta non può sostenersi, solchè non voglia lottarsi coll'evidenza. D. Fabio influì, ed in varie guise. Infiammò alla vendetta delineando in breve tela, e con vivacissimi colori, le ingiurie pretese ricevute dalla Casa Desgro, e proponendole quindi agli occhi de' Figli, e de' Fratelli, ispirò loro nel cuore colla continuazione delle minacce, un'aria di franchezza nel delinquere, che veniva ajutata dalla pessima educazione, che prima aveva loro data, ed istruì fino al segno di proporre il Maggazzino de'Tremoliti, perchè agiatamente avesse potuto D. Ferdinando mandare ad effetti il suo concerto, con pienezza di suffragj, di tutti i malvaggi Schipani più volte fermato. Se dunque influì, la sua ratiabizione, non merita più il nome d'un'empia compiacenza, ma corre di pari col Mandato, ed ecco messo a covertto colle massime più sode della Giurisprudenza Criminale, quanto dottamente scrisse l'Avvocato Provinciale degli Desgro, il quale per sommo rigore potrebbe condannarsi d'aver spiegato il Mandato generalmente, senza servirsi di quelle voci, le quali rispondono al Mandato improprio, nascente dalla ratiabizione. Affodato il carico di D. Fabio, passo di buon animo ad esaminare la reità degli altri.

E' superfluo, lo lo confesso, il far l'analisi delle
pruo-

pruove, le quali feriscono i Figli, e Fratelli rispettivamente di D. Fabio Schipani, imperciocchè per i delitti, a quali si commettono, precedente concerto, vi è l'insolidità, la quale lega tutti nel concerto intervenuti, ma perchè si vegga quanto ingiurioso sia il decreto di *liberentur in forma, O exarcerentur*, dato fuori dall' Udienza di Catanzaro a prò degli Schipani, Io farò a ciascuno di loro una leggenda particolare, perchè i Signori della G. C. possano con tutta la maturità venire alla Canonizzazione di tanti Eroi. Darò cominciamento da D. Pasquale, figlio Primogenito, e vera copia estratta dall' originale di D. Fabio suo degnissimo Padre. Costui intervenne in tutte le assemblee, nelle quali fu risolta sempre a pietrezza de' voti la desolazione della Casa Desgro, col togliere ad uno, o a più de' di lei individui violentemente la vita, e questo bastarebbe per farlo Reo in forza di quella insolidità, della quale testè ho fatta menzione. Ma non resta qui la cosa. Egli istant, consultò, ed infiammò del pari, che il Padre, e non può recarsi in controversia. Le di lui lettere, risettute da' Testimonj Fiscali (14),

ne

(14) *Fol. 271.*

Fol. 277.

Fol. 168.

Fol. 176. 180. 183.

Fol. 301.

ne rendono una sfavillante Testimonianza , e particolarmente quella , la quale fu ritrovata addosso a D. Ferdinando nell' atto della sua Carcerazione . Infatti , chi istruì D. Ferdinando di fuggire nella Salina , dopo avervi bevuto il sangue de' Desgro ? D. Pasquale . Chi s' industriò di avere il Magazzino de' Tremoliti , perchè il D. Ferdinando eseguisse inosservato l' esecrando eccesso ? D. Pasquale . Chi lo accolse colle mani ancora fumanti di sangue ? D. Pasquale . E pure costui , che ben piantato starebbe nella Darsena , si vuol mettere in libertà .

La pruova è concludente , ed è anche di Testimonj contesti , sicchè , è a buona speranza la Casa Desgro , che abbia a cancellarsi quell' assoluzione con tanta indulgenza dall' uditorio di Catanzaro , a' Rei così fradici accordata , ed abbia la G. C. a sottoporli tutti a tortura a tenore della Fiscale istanza , per poter quindi venire alla pena condegna dagli Schipani meritata . Veggasi ora qual sia la contribuzione , la quale ebbe nel delitto il D. Federico . Costui veste anche l' abito d' intelligente , confusente , ed istigatore , e la pruova basta a condannarlo , non che a trargli di bocca la verità col mezzo de' tormenti . Minaccio in concerto , col Padre , Fratelli , e Zii ; e più che loro mostrosi impegnato per la vendetta . A tavola con Agazio Ciancio confessò d' essergli stato dal

dal Padrè incubato di dover levare un paro degli Desgro dal Mondo ; ed estrinsecò la propensione violentissima , che nutriva di eseguire l'empio comandamento . Fece le sue pratiche cogli Bratelli Tremoliti , perchè avessero accordato al D. Ferdinando uccisore il comodo del più volte detto Magazzino , per farlo ivi stare in aguato , ad intendimento , che la preparata mina scoppiasse a disegno . Messo già ad effetto l'Omicidio dal D. Ferdinando , fu D. Federico veduto in due locuzioni secrete col Fratello D. Gio: Battista , in aria , guardinga , e sospetta , schivando per quanto potea gli sguardi altrui (15) . Fuggì D. Ferdinando , e chi l'accompagnò & D. Federico ; di fortechè in Tarsia amendue furon Carcerati . Seguita la Carcerazione , confessò D. Ferdinando ai Veturini , che lo conducevano , la complicità di D. Federico suo Fratello nell'Omicidio , la quale non affo lui l'obbligo seguentemente a fuggire . E se di questa fuga non vi fosse una nuova permanente , e specchiata , ch'è appunto l'atto della Carcerazione , effettuata in Tarsia , pure D. Federico non potrebbe scap-
parla

(15) *Fol. 92.*

Fol. 142.

Fol. 149. 156. 271. 277.

Fol. 64. 290. 29.

Fol. 318. e 325.

parla netta , perchè nella sua deposizione sul punto della fuga , non seppe spergiurare . Con questo ammasso di robba , non deriderebbe il *liberentur informa* , e l' *encarcerentur* un selvaggio del Canada ? Tengo fermo , che sà . Si lasci stare da banda , se il semplice ajuto prestato al Reo *post delictum* sia punibile , o no , quando non l' abbia preceduto influenza nel delitto medesimo , perchè non ha talento di squittinare tale pur troppo intricata questione , ma è fuor di dubbio , che se l' ausiliatore appresso il delitto , abbia prima in esso influito , debba correre la stessa sorte del Reo principale . D. Federico , non solamente mise la sua parte nel grande eccesso , ma fece il Diavolo a quattro , perchè D. Ferdinando si desse la gloria di mostrar le sue mani intrise nell' altrui innocentissimo sangue .

Ejusdem farinae è il carico di D. Gaetano Schiapani . Cinque Testimoni riferiscono quanto egli oprò , perchè l' Omicidio si fosse commesso . Egli fu , che impose a D. Ferdinando , allorchè disse d' appartenersi a lui di dissetarsi col sangue delli Desgro , che se avea da cominciare , cominciato avesse da' Capi della nominata Famiglia , perchè suo sarebbe stato il carico di proteggerlo , e mantenerlo , dovunque si rifuggiva . Questo è quel D. Gaetano , che avea avuto attacco con D. Vincenzo Desgro , e giunse sino a chiamarlo a duello .

Que-

Quelli è quell'istesso, che disgustato irreconciliabilmente colli Desgro, perchè l'ucciso D. Fortunato impalmata avea D. Girolama Affanti, appresso avere eratrato un cumulo di villanie, in disdoro di quella Famiglia, finalmente protestò di voler venire alle mani. Questi è il D. Gaetano, che altra volta cimentò D. Vincenzo Desgro nel Cortile del Desgro istesso, perchè voleva il D. Vincenzo giustificare D. Giuseppe suo Padre. D. Gaetano è finalmente colui, il quale ordinò precisamente ai Nipoti di dover far sangue colla seguente, gentilissima espressione: *Menate, che trovate pane in queste montagne, e siete giovani*. Or che vi è di incredibile in questa pruova? D. Gaetano era stizzato fino all'ultimo punto, ed i seguiti più manifesti della stizza estrinsecò commendando le occasioni per batterli con D. Vincenzo Desgro. D. Gaetano approvò l'Omicidio, come anzi è detto, colla proposizione: *lasciateli fare, che ad uno ad uno l'abbiamo da finir tutti*, ed io mi lusingo, che se fosse capitato nell'Udienza di Catanzaro per virtù di quell'indulgenza plenaria, la quale hanno guadagnata gli altri Rei, sarebbe stato incluso nel *liberentur in forma*, ma il zelo della G.C. mi fa sperare, che abbia anche questo profugo ad incarcerarsi, per trasmetterlo quindi in Galea, volendogli tagliar l'abito addosso con tutta l'equità. Passo ora alle gesta di D. Nicola.

cola . La inimiozia di costui coll'ucciso D. Fortunato , è cosa innegabile . Mentre D. Fortunato d' infelice ricordanza andava servendo l'Illustre Marchese di Squillace nelle pertinenze di Borgia fu attaccato dal D. Nicola per motivo di precedenza , e fu fatto il rumor sì grande , che convenne a quel Cavaliere di ritornarsene , poichè l'attacco gli avea amareggiato il piacere , che provava , passeggiando per la Campagna . Precedente a questo fatto ve n'è un' altro , il quale costa da Processo separato , che non si volle avere avanti gli occhi dall' Udienza nella Decisione , comechè se ne fosse formata la rubrica . Tutti , e due gli avvenimenti sudetti dimostrano con palpabilità il rancore , che D. Nicola avea contro D. Fortunato , e gli altri della Famiglia Desgro . Da un Nemico non è da sperarne , che male , e perciò il D. Nicola per la sua parte si ajutò , che D. Fortunato si togliesse con inudita barbarie , e prodizione di vita , ed egli lo protestò in un racconto , che si fece contra la Casa Desgro (16) , dicendo : *Che poco tal Casa sarebbe durata , perchè seguita la partenza del Marchese di Squillace , ad uno ad uno , sarebbero stati uccisi i figli di D. Giuseppe Desgro* . Non contento il D. Nicola di questo sfogo riferito , ne fece un' altro col Sacerdote D. Mi-

(16) Fol. 134.

D. Michelangelo Plafimo , e pure andò a conchiudere , che i torti ricevuti dalla Casa Desgro, un giorno si farebbero vendicati . Seguì già il barbaro Omicidio , e discorrendone il D. Nicola col Sacerdote D. Vincenzo Barbieri (17) non ne mostrò mica compassione , perchè farebbesi doluto del fatto proprio , ma bensì gli doleva , che capitando D. Ferdinando nelle Regie forze, avrebbe lasciata la testa sopra un Palco . Chi il crederebbe , anche costui ebbe il *liberetur in forma* dall' Uditorio di Catanzaro . Se troppo mi fissa nell' esame di questo decreto , lo temo a gran ragione di uscire da gangheri , e di rendermi trasgressore delle sacrosante Leggi della Modestia , le quali altamente ho radicate nel cuore . Qui però mi viene il dextro di gittare una riflessione , la quale serve di generale risposta agli schiamazzi , che fanno i valentissimi Difensori degli Schipani , circa la subornazione de' Testimonj ricavata dalla loro singolarità . Se D. Giuseppe Desgro , o i suoi figli , che sono costumatissimi , avessero avuto vaghezza di valersi dell' infelice arma della subornazione , per ferire gli empj Schipani , per certo , che i Testimonj non si farebbero trovati singolari . Tutti si farebbero ridotti a concordia , e loro sarebbe riuscito agevolissimo di eseguirlo , perciocchè supposta la condiscendenza de' Testimonj nello

C

sper-

Spergiurare , non si deve credere in loro venienza nel mettere i rispettivi detti in armonia. Sono buone le riflessioni degli Avvocati degli Schipani , ma non possono giovare a' Rei , perchè vagliono soltanto a far palese l'Acume de' loro ingegni , toccato su la pietra Lidia d'una Causa disperata .

Messi in prospetto i carichi degli Schipani complici , è necessario , che , come per me si potrà , risponda a quel Caos di eccezioni ritrovato sulle persone , e su i detti de' Testimonj Fiscali , e sbilancio francamente , che tutte , sono veri sogni d'infermi .

Si risponde all'eccezioni de' Testimonj Fiscali .

Varie sono l'eccezioni opposte a' Testimonj del Fisco ; ma tutte vagliono per dimostrare , che gli Avvocati de' Rei non siane filenziarj . A Me incumbe il salvare principalmente i cinque Testimonj di veduta , perchè degli altri ho scritto sino alla nausea . Venendo dunque al primo di essr chiamato Onofrio Varano , trovo , che gli si sia opposto di aver fatta la sua deposizione ristretto in Carcere , val quanto dire , che il suo detto fosse stato estorto .

Se tal'eccezione proposta nel quarto articolo a difesa

se la de' Rei fosse provata , meriterebbe la pena d' una mia risposta , ma poichè la Carcerazione di Onofrio Varano rimase nell' Oceano de' possibili solcato con tanta felicità dagli Schipani , lo passo a rispondere al Testo citato a vantaggio de' predetti Rei , che sembra un bel gioiello appiccato alla punta del naso . Dalla Legge *Giulia* egli è vero , che venga proibito di ammettere per Testimonj *qui in vinculis sunt , custodiave publica* , ma è vero altresì , che detta Legge parla de' Condannati , e degli altri , *qui publico Iudicio Rei sunt* , giusta l' avvertimento de' più Dotti Commentatori . Onofrio Varano non ha contro di se alcuna Inquisizione cantante , e però non comprendo come siasi fatto uso della riferita disposizione Testuale . Che se fosse stato carcerato , perchè si trovò renitente a deporre quel che sapeva , la carcerazione fu giusta , e regolare . Tutto-giorno la G. C. dà somiglianti passi , e se il Testimonio , che tace il vero , è dato in conteste , può venirsì alla tortura , tanto è lontano , che non si possa carcerare . Ecco la grande eccezione ? *Auditum admissi resum teneatis* . Siegue l'altro Testimonio visivo Tommaso de Vita . Se gli oppone , che sia un Vecchio infermato , povero , Compatriota del Querelante , e suo dipendente . Altra pruova non si è acquistata da' Rei , salvochè quella di D. Agazio Orso , del quale parlerò a lungo nel Capitolo

contro a' Testimonj a difesa , ma dal di lui detto , nulla si ricava di positivo , tranne la Comparsa-
nità col Querelante , e la di costui povertà ,
ed età decrepita . Queste marche non tolgono
la facoltà al Maestrato di ricevere per Testi-
monio chi ne sia dotato . E poi in Campagna
è difficile trovare tutti li Generali delle Religio-
ni , come avrebbero gli Schipani desiderato . In
alcuni casi i Testimonj divengono necessari ,
ed anche gli inabili , si reputano idonei . In
luogo di articolare gli Schipani tante inezie ,
doveano anzi far presente all' Udienza di Ca-
tahzaro , che nel luogo ove avvenne il delitto ,
fussero stati presenti Personaggi della più inte-
ra fronte , e che l' Inquisitore non avesse vo-
luto sentirli , e si fosse contentato di stare alla
fede di pochi Mascalzoni . Queste non si è po-
tuto dire , malgrado la Schipaniana franchez-
za ; dunque merita la condotta degli Schipani
una Cristiana compassione .

Occupi il terzo luogo il Testimonio Paolo Faldel-
la , cui si oppongono due pesantissime eccezio-
ni per avviso de' Rei . Una si è , che sia do-
mestico del Querelante , e l'altra , che sia mi-
nore . Alla prima rispondo , che il dilui detto
v'è d' accordo con quelli di Onofrio Varano ,
e di Tommaso di Vita , i quali soli bastano
per mandare gli Schipani alla Forca , nascen-
do da due Testimonj la convizione ; ma la
risposta propria , è quella , la quale ho anticipata ,
cioè ,

cioè , che alcuni Testimonj eziandio inabili , divengano necessari . Paolo Faldella giva servendo l'infelice suo Padrone D. Fortunato , onde da lui doveva l'Inquisitore cominciare il disimpegno , e se nol faceva sarebbe militata a prò de' Rei una gagliardissima presunzione , perciocchè si sarebbe omeffo di sentire un Testimonio informatissimo dell' accaduto . Questa verità è tanto certa , che si son vergognati di far parola di detta eccezione gl' Illuminatissimi Avvocati di Napoli contentandosi di attaccare il solo detto del Paolo Faldella , con successo per altro infelice .

All' altra eccezione dell' età , rispondo colla massima fatta trita dall'uso del Foro , che laddove il Minore contesti con altri Testimonj , non solamente vaglia per sciorre le mani all'Inquisitore nello indagamento del delitto , ma eziandio per fare piena prova , oltre a che la Sentenza accertata è , (che l' Impubere non possa far testimonianza , ma per li Puberi non vi ha contrasto , anzi possono deporre eziandio su que' fatti veduti nel tempo della impubertà . Paolo Faldella corre già il quarto lustro , e quindi la diceria delli Schipani v'è a Monte .

Eccomi al quarto Testimonio visivo per nome Bruno Procopio . I punti del Panegirico scritto per questo Testimonio , sono , che sia miserabile , carico di famiglia , e di debiti , inchinevole alle falsità , ed agli spergiuri , e che

questo suo preggio l'abbia di propria bocca confessato. Oh la lunga filza delle doti, onde è stato straricchio Bruno Procopio! Egli ne rimarrà tosto spogliato, se di passaggio se ne esaminano le fondamenta. Per la povertà non è Bruno Procopio giunto al segno degli Schiapari, imperciocchè egli vive onoratamente con la sua Arte di Maestro Sartore, e senza la necessità di fare il grassatore di strada. Per i debiti io non veggio documenti, che egli dimostrano, ma una sola graziosa asseriva: s'ino però veri, *quid inde?* Bello forse il sentire, che il Fisco per ricevere un Testimonio, avesse preventivamente a praticar le diligenze su la dilui opulenza, e trovandolo debitore lo mandasse via. I debiti non an portato mai l'infamia, nè inabilità a deporre: sicchè passo a vedere le falsità, e gli spergiuri. Due Testimoni ripulati, che sono *ti Cassadenti*, fanno a Procopio il regalo dell'epigrafe di falsario, e spergiuro; se ne senta di grazia il perchè. Nel Processo si son esibite due cartole (18). Nella prima si legge un racconto di Fatti relativi alli *Cassadenti*, e l'Attestante non si fa visivo, ma aurito. Nella seconda, spiega l'Attestante l'Autore, che tali fatti gli raccontò. S'ino falsi di pianta i fatti descritti negli Attestati: Abbianli per Innocenti.

Co-

(18) Fol. 504. e 508.

Colombine gli *Cassadenti*, che lo tengo per
 spavvieri, che sempre poco aggiustata farà la
 figura fatta di Bruno Procopio *di falso Testi-*
monio per Professione, e di aver deposto il falso
in Giudizio. Le scritture private hanno luogo
 ne' Tribunali, ove si v'è mendicando l'occa-
 sione di non far giustizia, ma ne' Tribunali
 del Regno, ed appò i Magistrati anche infi-
 mi, non ledono, nè vantaggiono, e per con-
 seguente non sono suscettibili del terzo requi-
 sito della falsità. Nel caso Io mi affatico in-
 vano, perchè oltre al non riscontrare falsità
 alcuna nella scrittura, trovo, che gli Schipani
 non si son dati la pena d'identificare la per-
 sona di Bruno Procopio, e conseguentemente
 han beata l'anima, ed han parlato, perchè
 avevano bocca.

Il quinto Testimonio è Diego Maida. Se gli è
 opposto, che non adempiva al dovere di Cri-
 stiano, e non aveva il costume di cibarsi nella
 Pasqua del *Pano Angelico*. Questo non mi fa
 meraviglia se era alla notizia degli Schipani,
 perchè nel *Calendario de' Nemici de' Preceſti*,
 della Chiesa, sono descritti in primo luogo gli
 Schipani medesimi, i quali di necessità aveano
 a conoscere i loro Compagni; ma il caso è,
 che Diego Maida non si è voluto con essi ac-
 comunare, tanto è vero, che non si è pro-
 dotto alcun documento del Paroco, onde costi-
 la costui Contumacia, nell'osservanza degli

Ufficj di fedele Cattolico. Si è detto di vantaggio, che sia un ubriaco, è qual pruova se n'è acquistata? Dicono i Testimonj, che facendo il Maida il mestiere di Tavernaro, l'avevano veduto bere del vino, ma non già, che si fusse ubriacato. Il fare uso del vino non è cosa proibita, se non quando si stà sotto a Chirurghi per guerire di alcuna piaga. Vi è l'altro difetto del Tavernaro, ma se i Tavernari non fanno fede, perchè si è servito l'Avvocato degli Schipani di far esaminare a loro difesa Antonio Cirillo, ch'è Tavernaro in Catanzaro? Questo è un volerla fare da vantaggio, e pretendere la giudicatura con ineguaglianza. Gittati a terra i sognati difetti de' cinque Testimonj visivi, non è che bene, che lo raccomandi a D. Ferdinando a disporfi per la via del Cielo, se pur gli piace quella stanza, perchè il colpo del Carnesice su'l dilui Capo dalla Giustizia della G. C. verrà accelerato. L'altro assunto mi chiama.

*Si esamina la sussistenza della Perizia
spedita dal Preside di Catanzaro,
ed Uditore Macrone.*

Non vale ad indurre gl'ingegni ben formati a sospendere l'assenso ad una verità, il difetto superficiale della Pratica, che usano i
Su-

Subalterni, onde è stata notata la Perizia della quale si parla. Si dice, che manchi la pianta, e la misura, ma questo è un parlare aereo, poichè se non sono in Processo la pianta, e la misura sudetta, in quella forma, che la desiderano i Difensori dello Schipani in sostanza vi esistono, ed eccone il come. I Testimonj visivi, furono dal Preside, e dall'Uditore Macro-ne condotti ne' rispettivi luoghi da essi designati, ed in loro presenza furon fatte misurare le distanze, che intercedevano tra quella parte, onde fu lanciato il colpo dell'Archibugiata, e l'altra ove l'introidò affiso a Cavallo il disgraziato Desgro; ed appurate minutamente tutte le situazioni, mercè d'ispezione oculare, si fiesero i detti de' Testimonj visivi, i quali uniformi al vero, eranfi da due Ministri sulla faccia del luogo rincontrati. Le Perizie sono unicamente introdotte per rendere persuaso il Giudicante della verità dell' occorso, nè vi è Legge, la quale prescriva, che non facendosi in una certa forma, non abbiano a valere, e però lice francamente conchiudere, che la pianta, la quale non si legge negli Atti, non induce mancanza.

Ma festasi la insulsa raziocinazione del Reo con orecchio parziale, e lo la firò da condiscendente. E che prò? il fatto è parlante, e non lascia ombra di esitazione. Egli è indubitato, che ove trattasi di cose permanenti, non si lascia luogo

luogo nè ad arbitrio, nè a gherminelle. Se le distanze misurate, come sopra è detto, statero fossero meri parti d'un reo capriccio de' prelodati due Ministri, fitibondi del sangue dello Schipani, si potea domandar la revisione, e la cosa era bella, e finita. Piano ripigliano quì pettoratamente gli Avversarij. La revisione si domandò, e l' Udienza di Catanzaro per non isvelare l' indegnità di due Membri di quel Corpo, se l' accordò, vi aggiunse nondimeno la strangolante condizione di doverli procurare fra due giorni, e coll' intervento di quegli stessi Ministri Autori di un' orrorosa falsità. Se questo fatto reggesse a martello, e non venisse smentito dagli Atti, meritarebbe tutta intera l' attenzione del Tribunale della G. C.

Se non volevano i Difensori dello Schipani nella domandata revisione l' intervento del Preside Bigotti, e dell' Uditore Macrone, le leggi suggerivano loro il modo per evitarlo, e questo appunto era la ricusa *per capita*. Se non lo fecero, si dolgano di loro medesimi, e non già di quell' Uditorio, il quale a gran ragione rigettò la sciocca domanda, non altrimenti, che scarfa moneta, e di mal conio impressa. Non resta quì però la faccenda, vi è dippiù un fatto sostanziale vaevole ad annientare tutte le chio mere di Parnaso. Cessò la sospensione dell' Uditore Macrone Commessario, e dell' Uditore Piccoli formalmente ricusati, poichè l' ultimo passo tra

ta li più , ed il primo fu destinato in Montefusco . Nacque fra di tanto il dubbio sulla ripetizione de' Testimonj , e la Maestà del Sovrano decise con clausole salutari , che per maggior accertamento della Giustizia si fosse fatta , fermando il corso agli Atti , che precedevano la Sentenza . Per adempire all'ordinata ripetizione de' Testimonj , corsero de' mesi , e pure chi il crederebbe ! dallo Schipani *nes verbum quidem* si spese , per ottenere quella revisione di Perizia , la quale avrebbe formata l'Achille della Causa . Aveva egli tutto il dritto di sgravarsi da una pruova , che lo portava a morire , sotto un colpo di crudo Carnefice , ed era in circostanze invidiabili , non meno per la morte dell' Uditore Piccolo , che pel passaggio dell' Uditore Macrone in Montefusco , de' quali cotanto paventava , e trascurò tuttavia di fare un passo ; che gli restituiva la vita . Quali siano i Corollarij i quali nascono dal fin qui fedelmente riferito , basta aver senso di umanità , per vederli . Sapeva troppo bene Schipani , che la revisione della Perizia avrebbe autenticato le innatacabili procedure del Preside Bigotti , e dell' Uditore Macrone sudetti , e quindi stimò pel suo migliore di sollecitar la Sentenza tanto è lontano , che avesse avuto premura della revisione . Gittate queste fondamenta , a chi possono i Difensori dello Schipani spacciare il loro argomento per cosa degna di attenzione , se non a corpi en-

tomati ? Si servano del loro arbitrio , poichè
Io vado innanzi .

*Si dimostra quanto vaglia il Difensivo
compilato da' Rei .*

E Cosa troppo risaputa , che i Testimonj a
Difesa , siano sempre procurati , e che i
Maeſtrati *ubi pedem figere non habeant* , ap-
punto per le frequenti ſubornazioni , le quali
ne avvengono . L' origine di tanto male è da
ripetere da una grazioſa Morale , oggi rice-
vutiſſima , il cui principale Canone è , che ſi
poſſa francamente mentire , e ſpergiurare ,
ove trattifi di ajutare il proſſimo , facendofi
naſcere dal Decalogo , non già una pietà fa-
tua , ma una vera empietà . Con tutto queſto
vantaggio di Morale pernicioſa , e regnante ,
non è riuſcito agli Schipani di tirare tutt' i
Testimonj al loro piacere . Quarantaſei ne die-
dero in nota , tutti furono citati , e tutti con-
dotti in Catanzaro , ma Venticinque ſoli Io
ne trovo eſaminati . Nello ſcrutinio , che ne
fece l' Avvocato prima di mandarli a deporre ,
ne trovè ventuno Moraliſti antichi , e quindi
non avendo eſſi ſoſſerto di farſi menare come
tanti Paolini pel naſo , vennero ſcartati . Io
non ſò però donde avrebbero potuto ricevere
nocumento maggiore gli Schipani , ſe dalle De-
poſi-

posizioni contrarie di ventuno Testimonj , o dal non vederli alcuni di essi esaminati . Non ostante l'approvazione delle persone , siccome è trito nel Foro , potevano tuttavia attaccare i loro detti , ma non essendosi esaminati , a Me , ed al Fisco lice giocar la palla in quella forma , che più n' aggrada , perche è chiara la presunzione, che intanto non si fecero deporre, inquantochè avrebbero destrutte colle loro Deposizioni la idea de' Rei , e tutte le annesse malconcepite speranze . Ma lasciando da banda li non esaminati , e venendo a diciferare i detti degli esaminati , lo trovo , che minor male han fatto agli Schipani i Testimonj Fiscali , di quello , che abbian loro recato quei della Difesa , e prima di passare alla dimostrazione , è bello il riflettere , che gli articoli sono fatti in nuova foggia . Regularmente i Rei s' attaccano alla probità della loro Vita , alla frequenza de' Sacramenti , ed alla buona fama , onde erano in pacifico possesso . Gli Schipani non han fatto parola delle descritte cose , le quali formano la topica delle Difese , ed eccone la ragione , perchè i Testimonj avrebbero rotondamente risposto , che gli Schipani , erano irreconciliabili nemici , e dell' Altare , e del Concilio Tridentino , e che le loro mire ferivano più alti bersagli , cioè i furti , le rapine , le straggi , e tutto il complesso de' vizj più orrorosi . Dunque debbo io qui com-
men-

mendare la loro accortezza , siccome faccio .
 Sciocchi però debbo riputarli , essendosi con-
 tentati di far schichere tanta carta colle De-
 posizioni de' Testimonj , i quali non assegnano
 nè pur per ombra la causa della loro scienza,
 sonando come Trombe animate dal fiato altrui.
 Più sciocchi per essersi valuti di Persone sog-
 gette ad eccezioni più maschie , e nerborute .
 E venendosi all' analisi , mi si presentano in-
 nanzi i due Orsi , ne' quali non trovo già va-
 lore , ma un' abbondanza di peli , cioè men-
 sogne , e spergiuri . Sono costoro due irrecon-
 ciliabili Nemici della Famiglia Desgro , a se-
 gnochè , nell'atto si compilava l' Informazione
 Fiscale , furono appartati dalla Città di Squil-
 lace , come convinti di andar subbornando Te-
 stimonj a favore de' Rei . Ma questo sarebbe
 pur poco , se nella Corte Vescovile di Squil-
 lace , non avessero fatti gli Avvocati a favore
 de' Rei Schipani Ecclesiastici . La disposizione
 delle Leggi , onde vien proibito il ricevimento
 de' detti degli Orsi , colla veste di Avvocati ,
 è più chiara della luce del Sole , ed è anche
 ovvia , ma i Fratelli Orsi per dare all' uno-
 re de' cari loro Schipani , han fatto di non
 saperla . Quanto vagliano tali Testimonj colli
 notati acciacchi , ognun lo vede , ma pur
 tuttavia non è , che bene l'aggiungere di ave-
 re gli Orsi con tanta franchezza stese le mani
 sulla carta anche per autenticare li più scioc-
 chi ,

chi , e gli più falsi articoli de' quali si forma l'idea col solamente leggerli .
 Non dissimile agli Orsi sono li Fratelli Notar Vincenzo , e Canonico D. Paolo *Cassadonti* . Costoro avrebbero deposto di aver inteso quel che Giove disse all'orecchio a Giunone , solchè avessero creduto di favorire gli Schipani a pro de' quali fecero tante pratiche , allorchè si compilò l'informazione contra gli Schipani Ecclesiastici , che in forza di Real Comandamento furono da Squillace appartati . Ecco il particolare riflesso , onde indegni si rendono i *Cassadonti* di credenza , ma se passo al generale del loro costume , posso con fronte serena dire , che sono Uomini reprobì , Rei di Simonia , e delle più esecrande lordure , e non mi faranno mentire le diligenze praticate dal religiosissimo Signor Avvocato Fiscale D. Antonino Brancia .
 Cinque Ecclesiastici della Terra di Zagarise , i quali diconsi nella nuova Scrittura a difesa de' Rei , degni Ministri dell' Altare , sono così apertamente convinti di falso , colle diligenze praticate dal prolodato Avvocato Fiscale , che non vi è scusa , e la loro subornazione fatta agli occhj . Degli altri Testimonj Io non fo parola tra perchè nulla han detto di conchiudente , e perchè se avessero deposto tutto , e quanto serve a diroccare la pruova Fiscale , non meriterebbero credenza , nè potrebbero a' Rei

Rei giovare , essendo caduti dalla Causa per aver fatto uso di Testimonj falsi . Ed eccomi all'adempimento del resto delle promesse .

*Si risponde all'argomento della parte
sopra la Consulta umiliata al Rè
dall'Udienza di Catanzaro ,
di dover si la Famiglia
Schipani allontanare
da Squillace .*

E Troppo vero , che la pena deve essere dal delitto preceduta , ed è vero altresì , che in certi casi l' Esilio dalla Patria sia pena pesantissima , ma non può negarsi , che talora anzichè pena , abbia a chiamarsi provvidenza economica . Se la cosa vada a ripetersi da' fonti proprj , e si mette nel punto vero di aspetto , rimarrà chiaro , che le doglianze clamorose avanzate dagli Difensori degli Schipani contra la citata Consulta , siano vane , ed ingiuste . Suppongono essi in primo luogo , ed erroneamente , che gli Schipani non siano Rei , e così pretendono togliere di mezzo quel fortissimo Anello cui stà attaccata la pena , ma Io ho dimostrato , che tutti tutti influirono nell'Omicidio commesso in persona dell' infelice D. Fortunato , laonde cade la prima base delle querele.

tele . Ma suppongasi senza pregiudizio del vero , che gli Schipani contro a' quali si è consultato il bando dalla Patria , siano innocenti , perchè Io trovo tuttavia ragioni maschie , onde sostenere la Consulta dell' Udienza . Di diversa specie sono gli Esilj . Può talora essere assolutamente pena , e pena infamante , giusta gli esempj , che ne somministra la Storia , dalla quale non vanno disgiunte le Leggi , e tal altra fa figura di un espediente per ovviare un delitto , e per risparmiare al Giudice , ed allo Stato il cordoglio di punirlo . L' indole degli Schipani , per venire all' applicazione , e così riottosa , ed incorreggibile , che da più Comunanze , i detti delle quali sono autenticati da pubblici Processi , han riscossa la gloriosa epigrafe di Uomini perduti . A questo si aggiunge la pruova manifesta acquistata dal Fisco , che ove trattisi di macchiarsi con delitti , la volontà di tutti di quest' empia Famiglia , abbia lo stesso pendio . Or si esamini, qual debba essere nelle poste circostanze la prudenza della pubblica Potestà . Deve il Giudice ad un' ora , e molto più il Principe assicurare le vite de' Rei , che l' abbiano scappata netta dalla pena , e deve togliere agli offesi la cagione presentanea , onde nel loro petto , possa risvegliarsi l' infesto spirito della vendetta . Questa polizia può ripeterfi anche dalla Legge degli Ebrei *de Asylorum Jure* , e ne rende chiara testimonianza Filone Ebreo nel libro *de*

D

Se-

specialibus Legibus . Ivi appresso aver esaminato la quistione , se agli Omicidi era accordato , o nò l' Asilo , soggiunge : *Et fortasse Legislator prudenter in futurum prospiciens , præcavere voluit , ne in templo committeretur homicidium , si illud frequentarent occisi hominis necessarii , qui præ impotenti affectu , vel propriis manibus confecturi homicidam videbantur* . Commentando questo passo l' eruditissimo Giureconsulto *D. Nicolò Antonio* nel lib. 2. de *juribus exulum* cap.35. num.28. in fin. aggiunge l'autorità di S. Gio: Crisostomo , il quale parla dell' esilio di Adamo , *jam expediens* (scriv' egli) *visum fuit Philoni homicidam longè ab oculis amovere eorum omnium , qui in occiso injuriam passi sunt . Et idipsum confirmat Cbrysostomus bomilia 18. in Genesim de Adami Exilio loquens . Nam quia magna in temperantiæ signa exhibuit , prævaricandoque mandatum , mortalis factus est , ne nunc lignum quod vitam præbet continuam , attingere laudeat peccaturus perpetuo , satius fuerit (inquit) hinc eum ejici : itaut magis providentiæ , quam indignationis fuerit illa ejectio* . E dando il citato Autore il suo parere sul particolare , anche nel caso , che i Rei sieno in Confugio , con una gravità degna di lui per tre riflessioni così li spiega . *Interest parti læsæ injuriosum hominem longè ab oculis habere , cujus ad aspectum seu præsentiae recordationem iræ stimulus est perpeffusus : interest Reum ipsum*

sum subtrahi aliorum ab eorum oculis , & vicinia , quos graviter sive in corpore , sive in bonore , sive in pecunia offendit , ne facile incurrat vitæ periculum , expositusquæ adversariorum insidiis , nusquam sit tutus , ac securus. Demùm interest Rempublicam ipsam offensionum , & discordiarum , aut novorum Criminum causas præcidi . Quod utique si Juxta pro munere cavebit , majus profecto obsequium Deo præstiterit , quam in præpostera , superstitionisquæ juris immunitatis interpretatione aliqua , Deo ipsi , atque Reipublicæ importunissima , atque ingratiissima , quæque sibi frustra Religionis , ac pietatis velamentum obtenderit . Or in che vâ discorde la Sentenza di questo Autore dottissimo dalla Consulta dell' Udienza di Catanzaro , Io non sò comprendere . Morto è D. Fortunato Desgro , ed ecco l' odio di questa Famiglia ragionevolmente radicato contra quella dell' Occisore , ciascuno individuo della quale nella Tragedia mise la sua parte . Morirà per mano del Carnefice D. Ferdinando , ed ecco maggiormente stizziti gli scostumatissimi di lui Congiunti , i quali se per fortuna uscissero dalle mani de' Signori della G. C. liberi da pena , per effetto della loro incorrigibilità , tramerebbero continue insidie a' Parenti dell' ucciso , e si aprirebbe un Campo di battaglia , il cui fine sarebbe una crudelissima carneficina . Eroi Io credo i Figli di D. Giuseppe Desgro , perchè educati Cristianamente , ed abituati

nell'esercizio delle massime della Morale . Con tutto ciò esponendoli all'occasione , Io non mi fiderei di star loro avanti da mallevadore , perchè la passione violenta della vendetta alimentata , ed invigorita a più non posso dagl'insolentissimi Schipani , non sò dove potrebbe trascinarli . Or se questo aggiustatamente Io penso degli Desgro , quale idea posso formare degli Schipani , i quali altro non promettono , se non che straggi , e sceleratezze ? Per gl' incorriggibili non vi è freno , il quale non si scuota , tranne l' allontanamento dell' occasione . La pena istessa della morte si prende da questa mahnata gente per Trastullo , e per ischerzo , laonde non essendovi altra via di evitare un cumolo di delitti , che l' odio nato tra le due Famiglie , potrebbe produrre , l' illuminatezza della G. C. fa sperare l' approvazione della Consulta dell' Udienza di Catanzaro , nel caso , che alcuno degli Schipani rimanga tra vivi , finito lo spazio della pena . .

Nè val che oppongano gli Schipani di dover abbandonare il luogo , dove possiedono effetti di valore considerevolissimo , perciocchè altro nella Città di Squillace non hanno , senonchè una Casa , ridotta dall' ingiuria del tempo , e dalla miseria ad essere abitacolo de'Topi , laddove D. Giuseppe Desgro possiede nella Città sudetta un Majorascato di ducati Ottantamila , una Casa palaziata propria per lo ricevimento di

di più Magnati , Beneficj di jus Padronato , ed ha un Fondo anche di rispettabile rendita , che serve di ajuto a tutti gl' Infermi poveri del Luogo , solchè il Paroco con sua fede tasi gli dichiarì . Questa verità , e necessità insieme di espellere gli Schipani da Squillace , fu conosciuta dal Governadore di quel tempo D. Saverio Mattei , soggetto , che nomino per cagione di onore . Si è parlato di questo Uomo con un dispreggio corrispondente ad alcuni Governadori Locali , che a stenti scrivono i Nomi , e Cognomi , e che per picciol preggio induconsi a far il piacere di chichesia . Io se lo difendessi , gli farei torto . La Vicaria , ed il Pubblico lo conoscono , ed è noto altresì al nostro Iavittissimo Sovrano la profondità del di lui sapere , del pari , che l'illibatezza del costume , talchè l'ha esaltato a gradi orrevolissimi , conferendogli le cariche le più desiderate da altri valenti Personaggi . Tutto dunque , e quanto si è detto per parte degli Schipani è effetto della più nera maledicenza , e quindi per essi ne surge un' altro Reato , il quale solo basterebbe per mandargli in bando da Squillace .

Si risponde all' argomento di essere nullo il Processo , perchè l'Udienza ha proceduto contra tutti gli Schipani con facoltà Delegata .

Non posso menar buono , e senza risentimento a' Difensori Valentissimi degli Schipani l'imputazione fatta all' Udienza di Cantanzaro , perchè spiegò la facoltà Delegata nel procedimento , non solamente contra D. Ferdinando , ma eziandio contro agli altri Complici . A torto si son doluti di quei Ministri , perciocchè essendo nota ad Uomini così illuminati la nuova Legge , colla quale venne interpretata la Prammatica 24. *de Armis* , e fu estesa la Delegazione contra gli Assistenti , ed Ausiliatori , ove il delitto con appensamento si fosse commesso , ed anche contra i Mediatori , e Mandanti , secondochè essi stessi confessano , non dovevano parlare con tanto poca aggiustatezza filando l'argomento . Io figure , che abbian creduto di non essere l'Omicidio stato commesso con premeditazione , e di non poterli D. Fabio , e gli altri dilui Fratelli , e Figli , chiamare Ausiliatori . Rapporto alla premeditazione , è impudenza il negarla , ed anche il recarla in dubbio , ed Io l' ho palmalmente dimostrata colla sposizione de' Fatti . Rispetto poi all' ajuto , conviene , che Io ricordi alli Dotissimi Difensori degli Schipani , ciochè dice *Anton Mattei* (19) : *Opem tulisse intelligitur non solum is , qui in ipso crimine auxiliaris affuit , exempli causa , cæsum attinuit , quominus fugeret , aut injuriam propulsaret ; sed*
et is,

(19) *Prolegom. cap. I. num. II.*

Uis, qui cum crimini patrato non interfuisse, ferramenta tamen; Tela, venena commodavit, sciens cujus rei causa commodaret: ITEM QUI POST COMMISSUM CRIMEN FUGAM REI JUVERINT, INSTRUXERINT, QUIVE LATITANTEM RECEPERINT, CELAVERINT. L. si pignore 54. §. qui ferramenta ff. de furt. l. si sciente 7. ff. ad L. Pomp. de Parricid. l. 1. §. 1. ff. ad L. Cornel. de Sicar. L. 1. U. tot. Tit. ff. de Receptat.

Io ho già fatto noto, che D. Fabio, e tutti gli altri, non solamente diedero l'arma a D. Ferdinando, ma s'industriarono eziandio per avere il Magazzino de' Tremoliti dove si potesse celare, per scagliare il colpo dell'Archibugiata ad uno, o più della Casa Desgro. Ho dimostrato altresì, che tutti ebbero per rato l'Omicidio commesso dal D. Ferdinando, e tutti ajutarono, ed istruirono la di costui fuga: laonde nel linguaggio legale Ausiliatori tutt'i rubricati debbonfi chiamare, ed impropriamente mandanti per la ratiabizione, e per seguella fuffunta in via Delegata dovevano essere conosciuti dall' Udienza di Catanzaro, la quale opino sia già discaricata dall'errore del procedimento.

Si dimostra, che le vestigia lasciate dal colpo dell' Archibugiata, non ripugnano alle leggi del moto.

Gri-

GRidano i Difensori di D. Ferdinando Schipani , affordando l' aria co' loro clamori , che la prepotenza di D. Giuseppe Desgro , sia giunta fin' anche a rovesciare l' ordine della natura . Le leggi del moto , dicono essi sono troppo invariabili , e pure nell' incontro han passato naufragio , e sono rimaste lese in tutte le loro parti . Se cotali clamori caccino falsa per un picciol desco , Io il farò chiaro , chiamando a trutina l' argomento degli Avvocati del barbaro uccisore . Ecco , com'essi lo filano . L' uccisore D. Ferdinando per avviso del Fisco era in luogo eminente . In luogo poi più basso, affiso a Cavallo stava l' infelice D. Fortunato Desgro . Lancia l' uccisore contra il D. Fortunato il colpo micidiale , e la palla entra per l' ippocontrio destro , ed esce per l' ippocontrio sinistro in linea paretella all'orizzonte .

Se vere fossero le situazioni descritte , continuano a dire i Valenti Difensori dello Schipani , certamente la palla nell' entrare avrebbe occupato luogo alto , e nell' uscire si sarebbe osservata in sito inferiore .

Io non sò se Euclide tornando fra Noi potrebbe menar buono il narrato argomento filato a vantaggio di D. Ferdinando Schipani . Ma che , che sia di ciò , prima di entrare allo squittinamento del giro , che fa la palla , ove dalla polvere le venghino comunicati i gradi di violenza , è bello il sapere , il fatto nel suo aspetto genuino , e districato da quei sogni
or-

orfeci , onde con mano maestra è stato avvolto .

Non è vero primieramente , che l' entrata , e l' uscita della palla siano in linea paretella all' orizzonte , imperciocchè i Periti chiaramente depongono sul generale del Delitto , che il sito dell' uscita sia inferiore a quello dell' ingresso, talchè per la forza centripeta e centrifuga del corpo grave , qual'è una palla di piombo, il moto osservato , sarebbe regolarissimo , per chi argumenta con regole di perfetta loica .

Oltre a ciò , non è inutile il riflettere la forza dell' Elasticità , la quale in simili incontri vale a sciorre ogni fenomeno . Sia uscita la palla in linea paretella all'orizzonte , o anche in luogo più eminente di quello dove s' intromise , perchè non prò ne ricaverà il barbaro Schipani . Chi assicura i di lui Valenti Avvocati , che mentre la palla faceva per effetto di sua naturale gravità il corso verso il centro , non fosse impinta in parte interiore d'irregolare struttura , e l' avesse ripercossa in grado tale di veemenza , che variando il suo cammino fosse quindi uscita in linea paretella all'orizzonte , o in luogo più eminente ? il Fisco non ha la necessità di provare queste tali minuzie , poichè gli basta , ed anche gli avanza la certezza di essersi ucciso un Uomo , ond'è nato l'adagio tra li Prammatici , che ove la morte , seguiti immediatamente il colpo ricevuto , non v'abbia mestieri di alcuna Perizia , non met-

ten-

tendosi in contrasto , che sia stato tolto da Vivi per estrinseca cagione . Ma vi è dippiù , il corso delle palle allora con precisione , potrebbe appurarsi , quando senza errore si potessero calcolare i gradi della violenza della polvere , onde vengono spinte , e nel tempo medesimo i gradi della gravità dell'aere , che loro resiste . Questo calcolo , e pressochè impossibile , e quindi nasce il vario corso , che tutto di si osserva delle palle mentovate : laonde se alcuno trovasse buone le ragioni onde si fa scudo lo Schipani , si potrebbe dare un Addio , ed Addio per sempre alle pene comminate contra coloro , i quali delinguiscono colle armi da fuoco , ed il Pubblico rimarrebbe defraudato di quell' esempio ferale , cotanto necessario a mantener gli Uomini uniti in Società dentro i Cancelli de' proprj doveri , perciocchè non mancherebbe in ciascun incontro motivo di rendere inetto un Processo , attaccando l' irregolarità del corso delle palle . Sodisfatto mi lusingo , che resti il Fisco , e ciascuno de' Giudicanti delle risposte date all' argomento cacciato in campo per difesa dello Schipani , circa il generale del Delitto , e del pari sodisfatto , credo , che siasi ad un minuto precedente esame , così della pruova specifica , che delle inverosimiglianze de' detti de' Testimonj Fiscali , e de' difetti personali , onde si son creduti ricchi a dovizia . Dunque , che altro rimane ? Convieni , che la pena consegui-

guisca i suoi fini . Il primo a senso mio è l'esempio . Lasci la sua vita in un Trilegno l'empio Schipani , e la sua morte confermi i giusti nel bene adoperare , e richiamì a mezzo il corso i mal' inclinati dalla strana voglia di ledere altrui . E' una parte di Clemenza , scrivono tutt' i Savj , il punire con severità Radamantina quei delitti , i quali turbano la tranquillità dello Stato , e mettono in disordine le particolari Famiglie , poichè è da anteporre il publico al privato bene . La pena è una delle Ruote maestre , che fa camminare la gran machina della Società , ed i premj formano l'altra . Il secondo fine è l'alleggiamento del dolore della parte offesa . Un vecchio Padre vi chiede vendetta per un figlio barbaramente ucciso , e figlio , che formava l'unica sua tenerezza , per l'irreprensibile Morale , onde veniva dotato . La costui conversazione gli faceva dolce il peso degli anni , e lo determinava con serenità a pensare al pagamento del comune tributo , lasciando in mano sicura tutto il Retaggio con onorati sudori acquistato , perchè coll' antico lustro la Famiglia Desgro continuasse a vivere . Vendetta vi chiede una Giovane moglie , privata della sua metà , ch'era il Marito , nel quale eran riposte tutte le sue speranze , ed il quale per tante doti , che lo adornavano , veniva ad essere il centro non meno de' suoi affetti , che di tutt' i suoi pensieri .

fieri . Qualunque siasi il soccorso , ch' ella abbia , manca del meglio , qual' era lo Sposo , ed è in mezzo a tutti quegl'incomodi , che la Vedovanza produce , e che tanto dalle Leggi si sono considerati , e quindi garantiti con infiniti Privilegj .

A Rmatevi di zelo , lasciando al Sesso imbel-
la pietà fatua , perchè così facendo , so-
disfarete all' intero Parentaro non oscuro del
misero ucciso , e quel che monta più , a tut-
te le due Calabrie , le quali vivono nella
più angosciosa aspettazione del castigamento
di quest' empio malfattore , per veder messa
in pratica l' unica buona massima , sputata
fra gli errori dall' Imperadore Nerone , *occidere
hostem , magna est virtus ducis* . Un'Omicida è
nemico dello Stato . Esali dunque lo spirito per
mano di un Carnefice , e così rimarrà appa-
gata la publica vendetta . Sì , Io lo spero .
Cætera suppleant .

Napoli 12. Settembre 1771.

Francesco Trequadrini.